



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**n. 282
del 23/07/2020**

Autorizzazione al dipendente Enrico Casorzo a svolgere servizio di attività lavorativa occasionale presso il Comune di Roure.

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre, del mese di luglio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'adozione del presente provvedimento compete al Segretario Comunale in base al vigente regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 in data 06.09.2001 e s.m.i.;

Vista la nota del Vice Segretario del Comune di Roure in data 09.07.2020, assunta al protocollo comunale in al n. 5811, con la quale viene richiesta l'autorizzazione all'espletamento di prestazioni lavorative per servizi attinenti la materia tecnica (lavori pubblici ed edilizia privata), ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 e s.m.i. da parte del geom. Enrico Casorzo, responsabile dell'Area Tecnica – P.O. di questo Comune, al di fuori del normale orario di servizio, per un periodo di qua mesi, per un massimo di 10 ore settimanali;

Sentito in proposito il dipendente predetto, il quale si è dichiarato favorevole a prestare servizio anche presso il Comune di Roure;

Visto l'articolo 53 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 che disciplina i conferimenti di incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici;

Richiamato il D.Lgs. 08.04.2003, n. 66 relativo all'"Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" e, in particolare, l'art. 4, comma 2, che stabilisce che "La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di straordinario." e l'art. 7 che prevede che "Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.";

Richiamati:

- l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (..) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";

- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, del TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all' art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 che così si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- il parere n.33/2009 della Corte dei Conti sezione di controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'Amministrazione;
- il D. Lgs. 66/2003 e in particolare l'art. 4 comma 2 che così testualmente recita: "La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario."
- le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ... salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

Dato atto:

- che l'instaurando rapporto di lavoro subordinato dovrà svolgersi presso il Comune di Roure per il periodo 01.08.2020-30.11.2020 per un massimo di otto ore settimanali, oltre le ore di lavoro svolte presso il Comune di Perosa Argentina e senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso questo Ente;
- che la prestazione lavorativa resa dal dipendente Sig. CASORZO Enrico a favore dell'Amministrazione Comunale di Roure dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;

Ritenuto adottare provvedimenti in merito;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- di autorizzare il dipendente Sig. CASORZO Enrico, Responsabile dell'area tecnica (categoria D, posizione economica D4) a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Perosa Argentina a prestare attività lavorativa a favore del Comune di Roure, in conformità all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, per il periodo 01.08.2020-30.11.2020, per un massimo di otto ore settimanali.
- di dare atto che l'incarico è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - dovrà essere svolto al di fuori dell'orario di servizio presso questo Ente;
 - non dovrà in alcun modo pregiudicare l'attività lavorativa presso il comune di Perosa Argentina;

- dovrà tenere conto di tutti i limiti imposti dal D.Lgs. 08.04.2003, n. 66 in materia di orario di lavoro, riposo obbligatorio, pause e congedo; in particolare non dovranno essere superate le 48 ore settimanali medie e dovrà essere garantito al lavoratore il riposo giornaliero di undici ore consecutive;
 - qualora, in corso di incarico, sopraggiungano cause di incompatibilità, è facoltà dell'Amministrazione disporre la revoca dell'autorizzazione e determinare la conseguente cessazione dell'incarico;
 - ai sensi dell'art. 53, comma 11, del D.Lgs. 165/01 il Comune di Roure dovrà comunicare al Comune di Perosa Argentina i compensi erogati al lavoratore entro 15 giorni dall'erogazione.
- di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale.

A norma dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che responsabile del procedimento è il/la Dott.ssa Pia Carpinelli e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0121) - 81218/82000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Pia Carpinelli*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.